

a M. Cleonard Chapferbes  
maffr

A. Pozzolini

PROF. ALFREDO POZZOLINI

La fisionomia scientifica  
della riforma della Legislazione  
penale italiana

PRELEZIONE

*al corso di Istituzioni di Diritto Penale per l'anno accademico 1929-30*

*detta nella Regia Università di Pisa il 14 Dicembre 1929*

PISA : ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI 1930 - VIII

EMILIO PACINI, Successore

F 8 651  
17623-1

PROF. ALFREDO POZZOLINI



La fisionomia scientifica  
della riforma della Legislazione  
penale italiana

PRELEZIONE

*al corso di Istituzioni di Diritto Penale per l'anno accademico 1929-30*

*detta nella Regia Università di Pisa il 14 Dicembre 1929*

PISA : ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI 1930 - VIII

EMILIO PACINI, Successore

---

Ogni riforma legislativa che investa i rapporti giuridici fondamentali riceve sempre l'impulso definitivo dall'affermarsi di una situazione politica. Invero le nuove condizioni economico-sociali e giuridiche non sono sufficienti a determinare una riforma se non trovano in una speciale situazione politica ad esse corrispondente, il dinamismo necessario per imporre un nuovo sistema di norme obbligatorie.

Ma il fenomeno di produzione di una riforma legislativa non è così completamente spiegato. Allato dei fattori politico-economico-sociali stanno i fattori psichici, il concorso dei quali è indispensabile perchè determinate condizioni politico-economico-sociali possano imprimere la loro particolare struttura giuridica ed imporre una riforma legislativa. Questi fattori psichici sono rappresentati innanzi tutto dalle grandi correnti delle idee morali che dominano in un determinato momento storico, in secondo luogo dalle influenze del pensiero scientifico che agiscono nella cerchia assai limitata dei tecnici del diritto. Così ogni riforma legislativa deve necessariamente incanalarsi nel flusso delle idee morali del tempo per il quale si deve costruire: essa non può andare a ritroso delle correnti che hanno il dominio morale delle collettività, pur dovendo rispondere a nuove esigenze d'ordine politico-economico-sociale.

Il processo di formazione delle norme legislative a questo punto, passa al comando dei tecnici del diritto, i quali debbono porre in rapporto la espressione delle nuove esigenze d'ordine

politico-economico-sociale già crismate dal consenso della collettività con i postulati scientifici che meglio si adattano, al di fuori di ogni contrasto con le grandi correnti di idee morali dominanti, alle necessità politico-economico-sociali che hanno determinato la riforma. In questo senso ogni riforma legislativa oltre che una fisionomia politico-economico-sociale, ha una *fisionomia scientifica*: cioè ha dei tratti caratteristici che la individuano dal punto di vista scientifico. Questi tratti caratteristici non possono essere evidentemente una netta intransigente delineazione dei postulati di una precisa corrente di pensiero scientifico. Gli istituti giuridici legislativi infatti non possono eguagliarsi né a sistemazioni dottrinali, né a schemi didattici: essi sono la risultanza di interferenze profonde e reciproche tra i vari ordini di fattori di cui ho detto. E' certo infatti che fattore politico-economico-sociale, fattore morale, fattore scientifico sono strettamente aderenti l'uno all'altro e subiscono reciproche influenze. Ogni periodo politico-economico-sociale determina un suo proprio clima morale ed una sua propria produzione scientifica filosofico-giuridica, mentre le grandi correnti di idee morali ed il pensiero scientifico filosofico-giuridico incidono profondamente alla loro volta il periodo storico nel quale si presentano.

Queste osservazioni assumono maggiore e più suggestivo rilievo nel campo della legislazione penale. La legge penale è particolarmente sensibile alle trasformazioni politico-economico-sociali, alle fluttuazioni delle grandi correnti delle idee morali, all'influsso degli studi filosofico-giuridici. Sebbene la scienza del diritto penale possa considerarsi in ordine di tempo come la minore sorella delle altre scienze giuridiche, poiché si affermò come scienza autonoma solo dopo la costituzione dei sistemi di diritto pubblico moderni ed in dipendenza di essi, niuno vorrà negare come essa abbia esercitato ed eserciti un poderoso influsso nella formazione delle leggi penali: mentre per converso deve riconoscersi che alla sua decisa affermazione hanno potentemente influito i grandi avvenimenti politici e sociali che culminarono nella Rivoluzione Francese.

Questa singolare sensibilità della legge penale viene ad essere posta in maggior risalto dalla millenaria stabilizzazione dei principi fondamentali del diritto privato ed apparisce anche all'occhio necessariamente miope del contemporaneo.

Infatti nel breve spazio di poco più che cento anni la legge penale è passata e sta passando attraverso cicli successivi, ognuno dei quali è profondamente disforme dal precedente. Alla legge penale degli antichi regimi, preoccupata esclusivamente della difesa degli interessi delle caste oligarchiche detentrici del potere sociale ed espressioni dello Stato di polizia, segue la legge penale della fine del secolo XVIII e del secolo XIX, ispirata ad una preponderante difesa dell'individuo di fronte al potere sociale ed espressione del puro Stato liberale.

A questa si sta sostituendo nelle grandi riforme, attualmente in corso negli Stati a civiltà superiore, la legge penale che organizza la difesa sociale integrale contro il delitto, con la coscienza dei propri fini e dei propri mezzi, espressione dello Stato moderno che nei liberi reggimenti contempera la tutela del principio di autorità sociale, intesa come affermazione della fusione di tutte le classi sociali nell'ordinamento giuridico, ed il rispetto del principio delle libertà individuali. La riforma che seppelli le leggi penali degli antichi regimi, trovò naturalmente i suoi caratteri fisionomici scientifici nella grande scuola classica di diritto penale che dai principi della Rivoluzione aveva tratto il suo impulso politico nel clima storico di essa e delle sue propaggini successive il fecondo terreno di sviluppo, anche se per avventura taluni presupposti filosofici di essa risentissero l'influsso di teorie teologico-metafisiche non del tutto corrispondenti ai presupposti politici della Rivoluzione.

Questo influsso però, che più specialmente si faceva sentire nella dottrina della responsabilità penale, sboccava in sostanza in principi giuridici che trovavano corrispondenza soprattutto nel concetto fondamentale della preponderante difesa della personalità umana di fronte allo Stato che ancor veniva

considerato strumento di oppressione. Invero la libertà di elezione, fondamento della responsabilità penale nella sistemazione carrariana della scuola classica, non appare sotto l'antica veste teologico-metafisica, ma sibbene come la sublimazione della personalità umana. La individualità umana, a difesa della quale si costruiva il sistema classico sulle basi di postulati razionali eterni ed inderogabili, non poteva essere che una personalità *libera* nel più squisito senso della parola, perchè solo l'uomo libero e padrone assoluto della sua volontà è l'uomo perfetto e capace di piena responsabilità. Le legislazioni penali adunque che seguirono dappresso alla Rivoluzione Francese non potevano che ricorrere ai postulati della scuola classica di diritto penale, nei quali perfettamente si inquadravano le necessità politiche e sociali dell'epoca.

Il Codice Penale Italiano del 1890 già rappresenta — anche in riguardo al momento scientifico in cui sorse — l'espressione di un ciclo alquanto diverso. Sebbene la situazione politico-sociale dell'epoca in cui esso sorse, rappresentasse la affermazione più netta del puro Stato liberale, già si erano affacciati all'orizzonte i primi movimenti di organizzazione e di azione delle classi operaie, ciò che necessariamente doveva produrre nella compagine sociale la formazione di nuove necessità di tutela; non solo, ma già da oltre un decennio nel campo scientifico aveva preso il suo posto l'indirizzo positivista. Se perciò l'origine di questo codice italiano del 1890, la sua intonazione generale rivelano i tratti fisionomici fondamentali della scuola classica, nessuno potrà contestare che in esso, sia pur timidamente, appaiono influssi se non di decisa marca positivista, per la meno di marca eclettica, indici sicuri di un periodo di transizione. Tra questi indici, principalissimo il bando dato, nel campo della responsabilità penale al postulato della libertà di elezione. Il codice del 1890 si rivelò nella sua pratica applicazione di oltre un trentennio un abbastanza appropriato strumento di difesa sociale: ma già prima della guerra delle nazioni, si erano andate manifestando le manchevolezze della legge penale non più rispondente sotto vari aspetti alle mutate

condizioni sociali ed economiche, determinate soprattutto dal sorgere di nuovi complicati rapporti sociali e dal potente influsso che erano andate sempre più esercitando nella vita politica e sociale le classi operaie. Inoltre, per queste mutate condizioni economico-sociali, la criminalità aveva assunto forme ed aspetti nuovi di grande pericolosità, in confronto delle quali sempre più evidente appariva il fenomeno che Enrico Ferri aveva denominato lo *snervamento della repressione penale*. Di fronte a queste nuove necessità, pur essendo ancora deficiente l'impulso politico necessario per la riforma, questa, pur lentamente, andava acquistando terreno: mentre nella scienza andava sempre più generalizzandosi un indirizzo per il quale abbandonate le questioni di principio, si lavorava concordemente alla costruzione di un sistema di diritto penale conscio delle necessità attuali della difesa sociale, ispirato al preciso obiettivo di adattare ad essa gli istituti del diritto penale.

D'altra parte all'estero l'indirizzo positivista aveva avuto una dilagante espansione. L'opera suggestiva di Enrico Ferri aveva dato prodotti forse insperati: per essa la fama della scienza giuridica italiana era giunta fino nei più remoti confini del mondo. Tutti questi elementi avevano prodotto un inevitabile orientamento degli spiriti se non verso i postulati filosofici della scuola positiva, certamente verso le applicazioni del metodo e le riforme pratiche propugnate dalla scuola positiva. Di talchè quando l'ala del tempo, battente più rapidamente dopo l'immane guerra, condusse ad una più sollecita maturazione dei rapporti sociali, e nella concitata, oscura ed incerta situazione del dopo guerra maggiormente apparvero evidenti i segni dello snervamento della repressione del delitto, la riforma della legislazione penale fu ormai acquisita alla coscienza nazionale.

Ne seguì che essendo ministro guardasigilli Ludovico Mortara, nel settembre del 1919, con un atto di energia tanto più encomiabile in presenza di una caotica situazione politica alla quale mancava ogni possibilità di una seria azione legislativa, si consacrò ufficialmente la necessità di una trasformazione

della vigente legge penale, sia pur contenuta entro ristretti e determinati limiti, ma ispirata, in modo univoco all'indirizzo positivista. La commissione, cui fu demandato il lavoro preparatorio della riforma, fu presieduta da Enrico Ferri: l'opera di questa commissione, costituita da un progetto preliminare del libro primo del codice penale contenente le norme generali, fu presentato al guardasigilli Luigi Fera nel gennaio 1921. Il Progetto è una netta intransigente affermazione dei postulati della Scuola Positiva dalla responsabilità legale alla pena indeterminata, dalla pericolosità assunta a principale criterio di giudizio alla svalutazione quasi completa di ogni elemento oggettivo.

Al progetto si accompagnò una relazione, opera personale di Enrico Ferri. I tratti fisionomici caratteristici di questo progetto di riforma, che d'altronde ebbe vaste ripercussioni all'estero son facilmente riconoscibili: essi sono l'indice d'un tentativo di integrale applicazione dei principi del positivismo penale.

★ ★

Gli avvenimenti politici italiani non consentirono nè potevano consentire che la riforma penale in Italia si effettuasse sopra la base del Progetto del 1921.

La situazione politica anteriore all'ottobre del 1922 non aveva la possibilità di dare alla riforma l'impulso politico necessario: ciò è evidente e non ha bisogno di dimostrazione.

Invece la nuova situazione politica italiana determinatasi dall'ottobre 1922, ebbe il dinamismo necessario per tradurre in atto la riforma, ma manifestamente questa non poteva essere e non fu l'applicazione integrale dei postulati del positivismo penale. Infatti se da un lato i presupposti politici delle nuove correnti che ebbero la direzione ed il governo della nazione dal 1922, potevano utilmente, nel campo della legge penale,

favorire la maggior parte delle applicazioni pratiche dell'indirizzo sperimentale che avevano trovato ostacoli insormontabili in talune concezioni giuridiche classiche costituenti sorpassate pregiudiziali di ossequio aberrante al principio del rispetto della libertà individuale, è certo che i presupposti filosofici del positivismo non potevano conciliarsi con il neospiritualismo posto in grande valore dalle nuove correnti politiche. Questo d'altronde nel campo penale trovava un poderoso aiuto nelle correnti di idee morali dominanti l'opinione pubblica, tutt'ora decisamente avverse al determinismo psichico.

Perciò l'onore e la responsabilità scientifica della riforma non potevano spettare ufficialmente ai giuristi della scuola positiva; onore e responsabilità della riforma furono affidati, e dovevano essere affidati, a quel gruppo di pensatori della cosiddetta Scuola tecnico giuridica italiana, i quali avevano lavorato — liberi, pur essendo di origine classica, dai pregiudizi e dai dogmi scolastici, — alla costruzione di un sistema di norme tendenti ad assicurare il funzionamento appropriato della difesa sociale contro il delitto. Questi giuristi non avevano voluto mai rinnegare le loro origini classiche, nè fare aperto riconoscimento delle benemerienze del positivismo: ma in sostanza, pur nel metodo rigorosamente e forse esageratamente giuridico dei loro studi, si erano di gran lunga discostati dalle dottrine tradizionali del classicismo, avvicinandosi più di quello che a prima vista non sembri alle concezioni sperimentali sul delitto e sulla pena. Un analogo fenomeno era accaduto nel campo positivista. Taluni degli scolari più antichi di Enrico Ferri e di Cesare Lombroso avevano avuto la sensazione fino dai primissimi loro studi criminalistici che l'indirizzo positivista per avere l'impulso necessario a tradurre in norme legislative le più importanti applicazioni del metodo dovesse adeguarsi alla realtà, della quale sono parti essenziali le grandi idee morali che dominano in un determinato momento storico la psiche collettiva: e che perciò nel sistema scientifico-positivista questo fattore delle leggi penali costi-

tuito dalle correnti morali dominanti dovesse trovare il suo posto ed avere la sua influenza. Questo gruppo di positivisti non ebbe consenziente il Maestro che si era irrigidito ed era rimasto fermo sulle sue originarie posizioni: ma ciò non aveva impedito che questo gruppo, il quale ebbe tra il 1900 ed il 1915 una sua Rivista, la « *Rivista di Diritto Penale e Sociologia Criminale* » diretta nel primo anno da Adolfo Zerboglio e da Alfredo Pozzolini, di poi fino al 1915 esclusivamente da quest'ultimo, continuasse la sua dura fatica trovandosi a lavorare sul comune terreno dei criminalisti che costituivano la cosiddetta scuola tecnico-giuridica italiana.



Il Progetto Preliminare che nel settembre 1927 il Guardasigilli Alfredo Rocco presentò all'esame degli studiosi e che attraverso al Progetto definitivo del 1929 sarà la nuova legge penale dello Stato italiano, è il prodotto naturale delle attuali necessità politiche sociali ed economiche e rispecchia in sé l'attuale stato della scienza italiana del diritto penale.

La riforma trova la sua origine e la sua causa determinante nelle trasformate condizioni sociali che hanno prodotto nuovi e complicati rapporti d'ordine giuridico-sociale e nell'impellente bisogno di affidare allo Stato, in relazione ad essi, nuovi strumenti di difesa contro la criminalità. Esso ha avuto l'impulso ad essere tradotta in legge dello Stato nel dinamismo della nuova situazione politica italiana sorta e sviluppatasi da gli avvenimenti dell'ottobre 1922. Questa nuova situazione politica ha inciso, com'era naturale, la propria impronta nella parte di natura più strettamente politica della riforma: ma anche ha consentito che ad essa si imprimevano i segni incancellabili di un sistema scientifico. Questo sistema, se non è e non poteva essere quello del positivismo integrale, ripete da

questo le sue origini sperimentali e ne fa le applicazioni più ardite e geniali.

Le norme riflettenti la responsabilità dei delinquenti minorenni ed il loro trattamento quali sono consacrate nel Progetto definitivo rappresentano una concezione del problema della criminalità giovanile profondamente diversa da quella della legge vigente. La riforma sottrae in gran parte la criminalità dei minorenni alla sfera del diritto penale in senso stretto per trasportarla nel campo più appropriato delle misure di sicurezza e di rieducazione sociale. Questo principio è uno dei postulati più antichi e più saldi dell'indirizzo sperimentale.

In secondo luogo entra integralmente e trionfalmente nel campo legislativo, la classificazione antroposociologica dei delinquenti, che rappresenta uno degli istituti più singolari fra quelli propugnati dalla scuola positiva.

Il Progetto definitivo sancisce la dichiarazione giudiziale del delinquente d'abitudine, del delinquente professionale, del delinquente per tendenza e detta norme regolanti il trattamento dei delinquenti folli e semifolli.

Inoltre la considerazione preminente del movente a delinquere quale emerge da tutto l'armonico organismo del Progetto adempie al compito di individuare, nella folla dei violatori della legge penale, i delinquenti occasionali e passionali. Tuttociò non è niente di diverso dalla classificazione antroposociologica dei delinquenti, la quale nella riforma opera nella duplice funzione di criterio misuratore della gravità del reato e di elemento di pericolosità determinante l'applicazione di misure di sicurezza. Un rilievo di fatto conferma in modo che non ammette equivoci, la verità di questa affermazione. Contro l'istituto della dichiarazione giudiziale di delinquente per tendenza hanno più o meno larvamente protestato taluni penalisti ancora tenacemente attaccati alle antiche concezioni spiritualistiche, pur non dissentendo dagli altri punti del progetto nei quali si fa applicazione del metodo sperimentale, per esempio nei riguardi del delinquente abituale e professionale.

Ancora. La riforma organizza il sistema delle pene sulla base della individualizzazione legale, giudiziaria, ed amministrativa di esse, istituendo gli stabilimenti speciali in corrispondenza di ciascuna categoria di delinquenti; consolida e regola con criteri moderni e sperimentali il regime delle colonie penitenziarie all'aperto; istituisce la partecipazione attiva del giudice alla esecuzione delle sentenze; legalizza, in sede di codice penale, il manicomio criminale e gli stabilimenti speciali per gli alcolizzati e gli intossicati. Tutti questi istituti portano la chiara impronta positivista. Infine entrano nella nuova legge penale le norme riflettenti le misure di sicurezza, che giuristi di origine classica, in omaggio alla tradizione dichiaravano di accettare unicamente come provvedimenti di carattere amministrativo. Dichiarò invece il Ministro nella relazione al Progetto definitivo, che le misure di sicurezza, ben distinte dai provvedimenti di polizia, debbono far parte del complesso di strumenti che la legge penale appresta per la lotta contro il delitto e per queste ragioni debbono trovare collocazione nel codice penale. Se è vero che la concezione positivista integrale confondendo in un'unica forma di difesa la pena e la misura di sicurezza, deve ritenersi prematura, e forse esagerata, non è men vero che l'ingresso delle misure di sicurezza nella legislazione penale allato delle pene tradizionali costituisce una vittoria indiscutibile del principio preventivo su quello retributivo nel campo della legge penale. Ciò che rivela ancora una volta l'irresistibile influsso dei postulati positivi.

★ ★

Tutti questi caratteri fisionomici della riforma sono innegabili.

E' vero che la riforma non accoglie il principio della responsabilità legale, accolto nel Progetto del 1921 e tenacemente difeso dal Ferri fino negli ultimi suoi scritti, ma è vero altresì che questo è il punto più vulnerabile della dottrina positivista, in ordine al quale taluni dei più fedeli discepoli si erano separati nettamente dal Maestro, non per dissenso dalle premesse filosofiche da cui Egli partiva, ma, direi, per una concezione superpositivista per la quale, considerandosi il diritto penale come un prodotto sociale si pensa che debba tenersi conto del contributo che alla formazione di esso necessariamente apportano le grandi correnti di idee morali che dominano la psiche collettiva anche se esse siano per avventura come il sentimento della libertà morale, niente altro che grandi illusioni.

Se dunque il Progetto di Alfredo Rocco fonda la responsabilità penale sulla coscienza e volontà e dichiara imputabile solo chi ha capacità di intendere e di volere, deve senza esitazione riconoscersi che queste norme adeguano la legge penale alle attuali correnti di idee morali che dominano la psiche collettiva, mentre eliminando ogni aberrante ricerca sulla libertà concreta di elezione e di azione, ripudiano ogni premessa teologico-metafisica e perfezionano notevolmente le norme della legge vigente.

★ ★

Ho di proposito limitato il campo di esame alla fisionomia scientifica della riforma, ricercandone cioè i contatti che la fanno aderire a quell'indirizzo scientifico che meglio si conviene alle necessità politiche, sociali ed economiche che l'hanno determinata. La conclusione di questo esame mi pare semplice e chiara. La riforma ha i connotati scientifici corrispondenti allo stato attuale degli studi del diritto penale. Le Scuole di diritto penale nel senso dogmatico e quasi direi mistico, nel quale s'intendevano 25 anni fa, sono finite in Italia. La Natura con la quasi contemporanea scomparsa dei due grandi antagonisti, Enrico Ferri e Luigi Lucchini, ha suggerito questa fine. Tutte le riviste italiane di diritto penale, e sono molte per fortuna dei nostri studi, anco se abbiano origini profondamente diverse, hanno ormai un metodo ed un campo d'azione pressochè identico. Sono definitivamente chiuse le polemiche di principio e le discussioni filosofiche; tutti, provenienti dal positivismo o dal classicismo, anche se teniamo tuttora spiegate le antiche insegne, lavoriamo ad un unico obiettivo. La costruzione d'un sistema di norme penali, che meglio assicurino la difesa sociale contro la criminalità pur gelosamente custodendo il rispetto dovuto alla umana personalità. E con un unico metodo. Quello sperimentale che ci impone la considerazione del reato nelle sue cause naturali, prima che nella sua manifestazione giuridica di fatto in contraddizione con la legge penale; ed insieme la ricerca sociologica della necessità di difesa delle condizioni di esistenza sociale a mezzo della tutela penale, quale fattore preponderante nella produzione della norma penale, combinato col sentimento di una giustizia superiore a tutte le classi e a tutti gli interessi.

La riforma ha domandato ai giuristi italiani, ormai fusi

in queste unità di obiettivo e di metodo, l'opera loro concorde per la sua elaborazione tecnica. Da quest'opera sorge la nuova legislazione penale, i cui connotati scientifici sono la espressione non di una scuola o di un gruppo, ma della fusione di tutte le scuole italiane, anco se il lavoro si compì per meritoria fatica di insigni criminalisti appartenenti ad un determinato indirizzo scientifico.

★ ★

Ricordo di avere in una mia prelezione del 1909 che ebbe per tema: « *Verso il nuovo diritto penale* » auspicato all'avvento di un diritto penale preventivo nel quale trovassero la loro applicazione lo spirito ed il metodo positivista inseriti nel vecchio tronco del diritto penale tradizionale. Constato con grande soddisfazione che posso oggi, a venti anni di distanza, dichiarare che il voto da me espresso allora, trova oggi, nel generale consenso, il suo pieno esaudimento.

